



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO MORALE
DELL'ARLEF - AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 7 giugno 2011, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 31 gennaio 2022.

Regolamento per la concessione del patrocinio morale dell'ARLeF

Art. 1 Finalità del regolamento

Art. 2 Patrocinio

Art. 3 Criteri per la concessione del patrocinio

Art. 4 Soggetti organizzatori o promotori di iniziative da patrocinare

Art. 5 Requisiti e condizioni per l'uso del patrocinio da parte di soggetti esterni

Art. 6 Concessione del patrocinio e autorizzazione all'uso del logo dell'ARLeF

Art. 7 Modalità di richiesta del patrocinio dell'ARLeF

Art. 8 Controlli

Art. 9 Menzione non autorizzata dell'ARLeF quale ente patrocinante

Art. 1 Finalità del regolamento

1. Questo regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio morale dell'ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana – Agjenzie Regionâl pe Lenghe Furlane.

Art. 2 Patrocinio

1. Il patrocinio dell'ARLeF costituisce attestazione di sostegno morale dell'Agenzia per iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità inerenti alla lingua e cultura friulana o a altre lingue e culture minoritarie.

2. Per "iniziative" si intendono attività organizzate da terzi quali eventi, convegni, mostre, pubblicazioni, concorsi e altri progetti.

3. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa o all'opera specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all'iniziativa e alla durata dell'opera.

4. L'ARLeF concede il proprio patrocinio esclusivamente a titolo gratuito, vale a dire senza concessione di contributi o vantaggi economici.

Art. 3 Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è decisa dal Presidente dell'Agenzia con valutazioni che tengono conto dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Agenzia, valutata con riferimento agli ambiti generali d'attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi ed ai progetti dell'Agenzia;
- rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità friulana;
- significatività e coerenza tra l'iniziativa e l'immagine dell'ARLeF, valutata con riguardo alla varietà e alla potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti di comunicazione da utilizzare.

Art. 4 Soggetti organizzatori o promotori di iniziative da patrocinare

1. Il Presidente concede il patrocinio dell'Agenzia per iniziative organizzate da:

- aziende ed enti pubblici o privati;
- associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro e altri organismi no-profit.

Art. 5 Requisiti e condizioni per l'uso del patrocinio da parte di soggetti esterni

1. L'utilizzazione da parte di soggetti esterni, su documenti e materiali di qualsiasi tipo, di formule quali "con il patrocinio della Agenzia Regionale per la Lingua Friulana" o simili è possibile solo a seguito della concessione del patrocinio da parte del Presidente, nel rispetto delle procedure indicate in questo regolamento.

Art. 6 Concessione del patrocinio e autorizzazione all'uso del logo dell'ARLeF

1. La concessione da parte dell'Agenzia del patrocinio per una iniziativa non autorizza il soggetto che la organizza ad utilizzare il logo dell'Agenzia, anche solo per l'iniziativa per la quale ha ricevuto il patrocinio.

2. Il soggetto interessato ad utilizzare il logo dell'ARLeF per una iniziativa patrocinata deve richiedere specificamente il permesso di utilizzare il logo stesso, inviando preventivamente in visione i materiali su cui esso sarà apposto.

Art. 7 Modalità di richiesta del patrocinio dell'ARLeF

1. Il legale rappresentante del soggetto interessato ad ottenere il patrocinio dell'ARLeF per una iniziativa da esso organizzata o promossa, deve inviare all'Agenzia una domanda di concessione di patrocinio via PEC o via posta elettronica, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, salvo i casi d'urgenza, mediante la compilazione del modulo di richiesta scaricabile dal sito internet dell'Agenzia.

2. Il modulo di cui al comma 1 reca le seguenti informazioni:

- a) descrizione del soggetto richiedente e della sua attività;
- b) motivazione e obiettivi dell'iniziativa e suo impatto potenziale;
- c) programma di massima dell'iniziativa (data, orari, elenco dei relatori e partecipanti e le istituzioni o soggetti che essi rappresentano);
- d) indicazione degli altri soggetti pubblici e privati cui l'organizzatore dell'iniziativa ha domandato o intende domandare il patrocinio per l'iniziativa;
- e) indicazione degli altri soggetti pubblici e privati che l'organizzatore dell'iniziativa ha coinvolto o intende coinvolgere a vario titolo nell'iniziativa;
- f) principali strumenti di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- g) richiesta di utilizzo del logo ARLeF.

3. Il Presidente, valutata la documentazione pervenuta, decide insindacabilmente se concedere il patrocinio all'iniziativa, se del caso ponendo specifiche condizioni. In caso di decisione positiva da parte del Presidente, si trasmette al richiedente una comunicazione di concessione del patrocinio.

Art. 8 Controlli

1. L'ARLeF può eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione della concessione del patrocinio.

Art. 9 Menzione non autorizzata dell'ARLeF quale ente patrocinante

1. Nel caso di menzione non autorizzata della Agenzia come ente patrocinante di una iniziativa, l'ARLeF ne chiede l'immediata cessazione, la distruzione dei materiali sui quali compare la menzione e l'eventuale risarcimento del danno.